

n. [REDACTED] R.G.



CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

PRIMA SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, composta dai Sig.ri Magistrati:

dott.ssa [REDACTED]

Presidente

dott.ssa [REDACTED]

Consigliere

dott. [REDACTED]

Consigliere rel.

riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa n. r.g. [REDACTED], promossa

da

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Pucci, C.F. PCCFNC67D51D612R ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Firenze, Via Villani n. 42, giusta procura in atti;

- PARTE APPELLANTE -

contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), rappresentato e difeso dall'Avv. Serena Innocenti n. C.F. NNCSRN67T66F839A, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Pescia Piazza XX Settembre n. 21, giusta procura in atti;

-PARTE APPELLATA -

La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 21/02/2025 sulle seguenti,

CONCLUSIONI

Per parte appellante: "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e istanza, in parziale riforma della sentenza n. [REDACTED] del Tribunale di Pistoia nella parte sopra impugnata ed indicata sub 1, 2 e 3 della premessa del presente atto, porre a carico del sig. [REDACTED] l'obbligo di corrispondere alla sig.ra [REDACTED] la somma di E. 500,00 mensili o quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia in corso di causa, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento della medesima o, in denegata ipotesi, come soggetto tenuto alla somministrazione

degli alimenti ex art. 433 c.c. In ogni caso, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio e liquidazione del patrocinio a spese dello Stato.

In via istruttoria, si chiede l'acquisizione e, comunque, si produce copia conforme del fascicolo telematico R.G. n. [REDACTED] Tribunale di Pistoia. A) Si chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze di cui ai seguenti capitoli di prova,

eventualmente espunti da giudizi e/o valutazioni: 1) DCV che eravate presente presso lo studio del notaio [REDACTED] al momento della stipula dell'atto di convenzione matrimoniale di separazione dei beni tra i Sigg.ri [REDACTED] 2) DCV che nell'occasione avete sentito più volte dichiarare dal Sig [REDACTED] che la separazione dei beni con la moglie era una soluzione concordata, perché sarebbe servita ad usufruire entrambi delle agevolazioni fiscali prima casa per l'acquisto di un immobile per ciascuno in Italia; 3) DCV che durante le visite presso gli immobili da Lei segnalati per l'acquisto alla sig.ra [REDACTED], avete incontrato più volte il sig [REDACTED], che accompagnava la moglie durante tali visite; 4) DCV che in tali occasioni la moglie sempre chiedeva il parere sulla convenienza dell'acquisto di quello o quell'altro immobile al marito, il quale la rassicurava dichiarando che doveva comprare quello che più le piaceva perché in ogni caso poteva contare sul suo aiuto economico; 5) DCV che durante le trattative per l'acquisto dell'immobile di [REDACTED], avete sentito dire dal [REDACTED] alla moglie, preoccupata dall'entità delle spese di ristrutturazione della casa, che avrebbe contribuito anche lui a tali spese; 7) DCV che la sig.ra [REDACTED] era solita andare a trovare il marito quando egli era imbarcato, effettuando crociere sulla stessa sua nave; 8) DCV che confermate che la sig.ra [REDACTED] si è trasferita dalla casa di [REDACTED] via [REDACTED] nell'immobile di [REDACTED] nel Marzo 2020; 9) DCV che nell'ottobre 2015, in occasione di una visita come ospite in Italia presso la loro abitazione in [REDACTED], avete sentito i coniugi [REDACTED] discutere animatamente tra loro sul fatto che non avevano più rapporti intimi tra loro da quasi sei anni perché il marito si rifiutava; 10) DCV che nell'aprile 2017, in occasione di visite presso l'abitazione della sig.ra [REDACTED], avete sentito i coniugi [REDACTED] discutere animatamente tra loro sul fatto che non avevano più rapporti intimi tra loro da molti anni perché il marito si rifiutava, mentre la moglie insisteva ad averne per concepire un figlio. Si indicano a testi: - [REDACTED] residente in [REDACTED] sui capp da 1 a 8; - [REDACTED] residente in [REDACTED] sul cap 9; - [REDACTED] residente in [REDACTED] sul cap 10.

B) Stante la mancata ottemperanza da parte del sig. [REDACTED] al provvedimento del Giudice in data 8.09.2022, si chiede ordinarsi al [REDACTED] la produzione in giudizio dei CUD rilasciati dal datore di lavoro e/o delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi quattro anni nonché la produzione e/o esibizione in giudizio degli estratti conto bancari e/o titoli detenuti in Italia ed all'estero degli ultimi otto anni, fornendo giustificazione sulla sorte della somma di \$ 142.003,93 (corrispondente a ca E. 125.400,00), residuata a suo credito dopo la chiusura del conto corrente n. [REDACTED] detenuto presso la [REDACTED] (docc 16-17 comparsa di

costituzione della convenuta) e chiarendo al Sig Giudice se abbia ripreso la propria attività lavorativa con [REDACTED].

C) Si chiede ammettersi indagine economica anche a mezzo di Polizia Tributaria diretta ad evidenziare e a far emergere i redditi, gli introiti reali e la capacità patrimoniale e reddituale del sig. [REDACTED].

Per parte appellata: “Voglia la Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis: in tesi dichiarare inammissibile l’appello proposto dalla sig.ra [REDACTED], avverso la sentenza del tribunale di Pistoia n. [REDACTED], per tutti i motivi meglio indicati in atti; in ipotesi respingere l’appello proposto dalla sig.ra [REDACTED], avverso la sentenza del tribunale di Pistoia n. [REDACTED], in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi meglio indicati in atti; in via istruttoria si produce copia del fascicolo di parte del giudizio di primo grado e documenti allegati. Si producono inoltre i seguenti documenti: - Doc. 32) Domanda Naspi per stato di disoccupazione dal 04/06/2024.

Ci si oppone all’ammissione delle prove per testi capitolate ex-adverso per i seguenti motivi, già rilevati fin dal I° grado di giudizio ed oggi riproposti. Le circostanze di cui ai capitoli di prova per testi sono infatti: - Formulate in modo negativo, capitoli 9 e 10; - Inconferenti, cap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10; - Contrarie al limite di ammissibilità della prova testimoniale dei contratti, in relazione a patti aggiunti e/o contrari al contratto stesso, che sarebbero intervenuti nel momento della conclusione del contratto, cap. 2.

Nella denegata ipotesi di ammissione dei mezzi di prova richiesti da controparte si insite nell’ammissione di controprova con il teste [REDACTED].”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I. Il Tribunale di Pistoia con sentenza n. [REDACTED] si pronunciava, su ricorso depositato da [REDACTED] per vedersi accogliere la domanda di separazione nei confronti di [REDACTED], così di seguito:

“a) pronuncia la separazione personale dei coniugi Sig.ri [REDACTED] e [REDACTED], dando atto che gli stessi contrassero matrimonio in data 24/09/1999 in [REDACTED] nel Municipio della [REDACTED], trascritto nei Registri dello Stato Civile presso il Circondario 12 al Volume [REDACTED] Anno 1999 nonché presso l’anagrafe di [REDACTED], al n. [REDACTED] anno 2014, mandando all’Anagrafe per le relative annotazioni; b) dispone che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento; c) dichiara inammissibile e rigetta ogni altra domanda delle parti; d) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite”.

Il Giudice di primo grado rilevava sussistenti i presupposti per la pronuncia della separazione personale dei coniugi, mentre respingeva la domanda di addebito della separazione alla [REDACTED], come avanzata dal ricorrente; motivava il rigetto con riferimento alla mancata prova della violazione degli obblighi coniugali, nonché della sussistenza di un nesso di casualità tra tale violazione e il determinarsi dell’intollerabilità della convivenza.

Quanto alla domanda avanzata dalla [REDACTED], concernente la richiesta di un assegno di mantenimento, il Giudice di prime cure, rilevava l'impossibilità di desumere quale fosse il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; evidenziava che [REDACTED] risultava proprietaria di un immobile acquistato nel 2017 per un valore di 425.000,00 euro e che fino al 2014 aveva un reddito da lavoro annuo pari a 200.000,00 euro – attività sospesa nel frattempo a causa di problematiche depressive; che il [REDACTED] proprietario di un immobile a [REDACTED] in comunione con la moglie, dichiarava di risiedere in [REDACTED] presso abitazione condotta in locazione e con un canone mensile pari a 664,00 euro (a differenza della moglie che non aveva alcun onere abitativo), oltre a risultare privo di reddito e affetto da problematiche di salute. Sulla base di ciò, ossia in considerazione delle rispettive condizioni reddituali, del tenore di vita goduto durante il matrimonio e dell'assenza di allegazioni nonché dell'inammissibilità delle richieste istruttorie, in quanto generiche, riteneva il Giudice di primo grado di non fissare alcun contributo a carico del ricorrente per il mantenimento della coniuge, con compensazione delle spese di lite, posta la reciproca soccombenza.

II. Avverso tale decisione proponeva appello [REDACTED] per le seguenti ragioni:

1) Violazione, falsa e/o erronea applicazione dei principi regolatori la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore dell'ex coniuge in relazione all'art. 156, primo e secondo comma, c.c.;

parte appellante rilevava viziato il provvedimento di primo grado laddove il Tribunale di Pistoia riteneva di non dover fissare alcun contributo a carico del ricorrente per il mantenimento della [REDACTED] in quanto *“in assenza di allegazioni delle parti, nulla è possibile desumere, anche in considerazione del fatto che la vita coniugale era condizionata dal lavoro del marito – spesso all'estero – e dalla professione della moglie, impegnata in attività commerciali e di studio”*.

La [REDACTED] rilevava che, anche in occasione di impegni di lavoro che portavano uno o entrambi i coniugi lontano dalla casa familiare – anche per lunghi periodi di tempo – la coppia riusciva comunque a frequentarsi regolarmente e che la coppia coniugale coabitava e rimaneva legata non solo affettivamente, ma anche economicamente, fino al marzo 2020 nella casa di [REDACTED] (nella quale vi si erano trasferiti nel 2014), mantenuta esclusivamente dal [REDACTED]; circostanza che veniva provata documentalmente oltre ad essere confermata dall'escussione dei testi.

In tal senso la [REDACTED] assumeva che il marito non solo provvedeva a pagare l'affitto, le utenze dell'abitazione coniugale ed il vitto ma, consapevole che la moglie non era in grado di lavorare ed aveva consumato tutti i propri risparmi per l'investimento immobiliare di [REDACTED], corrispondeva alla stessa anche altre somme per il suo mantenimento, in contanti ed a mezzo bonifici, così come aveva sempre sostenuto le spese per le cure mediche della di lei madre, gravemente malata da anni nonché le spese per i viaggi in Brasile per permettere alla [REDACTED] di far visita ai propri familiari. A conferma di ciò, lo stesso [REDACTED], nel proprio ricorso introduttivo, assumeva di aver sempre mantenuto e continuato

a mantenere la moglie, la quale – con l’aggravarsi della sindrome depressiva – non era più stata in grado, dal 2012, di provvedere a sé stessa da un punto di vista economico.

In merito all’assunto, secondo il quale, *“la vita coniugale era condizionata (anche) dalla professione della moglie impegnata in attività commerciali”* veniva rilevato di come l’attività imprenditoriale di creazione e produzione di gioielli dovesse essere considerata come una mera parentesi nella vita della [REDACTED]: infatti, aveva avviato tale attività solo nel 2004 senza però riuscire a portarla avanti per aver la stessa, dal 2012, iniziato a soffrire di un’importante patologia ansiosa depressiva, associata a crisi di panico, oltre che di un disturbo bipolare e della sindrome fibromialgica, per i quali la medesima necessitava di cure e terapia farmacologica, come certificato in molteplici occasioni (cfr. doc. 8, doc. 57, doc. 58, doc. 59, doc. 60 e doc. 61). Condizioni di salute che si sono aggravate nel tempo, anche a causa della situazione economica e psicologica della stessa, come poi rilevato dallo stesso Tribunale, nella parte in cui nella sentenza così statuiva *“La convenuta non svolge attività lavorative a causa di problematiche depressive”*. Inoltre, sempre rispetto alla questione lavorativa, la [REDACTED] assumeva, fatta eccezione per la parentesi inerente alla creazione e produzione di gioielli, di non aver mai lavorato e di essere priva di una specifica professionalità essendosi occupata dapprima di seguire il marito in giro per il mondo, poi di sottoporsi a ben otto interventi di fecondazione assistita fra il 2005 e il 2010, poi, di curare le proprie patologie e, infine, di sottoporsi a terapie ormonali per incentivare la possibilità di concepire un figlio. Pertanto, il Tribunale di primo grado non poteva ritenere di non dover fissare alcun contributo di mantenimento in favore della resistente.

Per parte appellante il Giudice di primo grado, inoltre, errava nel ritenere di non dover fissare alcun contributo a carico del ricorrente per il mantenimento della moglie, in quanto *“proprietaria di un immobile acquistato nel 2017 per 425.000,00 euro; il ricorrente, invece, è proprietario, in comunione con la moglie, di una abitazione a Buenos Aires, immobile, quindi, che rappresenta un ulteriore elemento patrimoniale per entrambi”*: assumeva, la [REDACTED], che tale circostanza non poteva rilevare ai fini della determinazione del quantum dell’assegno di mantenimento, in quanto tale immobile – acquistato grazie ad un consistente aiuto economico del [REDACTED], quantificato nella cifra di 665.000,00 euro - non produceva alcun reddito, neppure potenziale, giacché vi risiedeva, oltre a non essere percettrice di alcun reddito da lavoro. Quanto, invece, all’immobile sito in Buenos Aires e in comproprietà col marito, la [REDACTED] assumeva che lo stesso veniva gestito in via esclusiva dal [REDACTED]

Altresì, il Giudice di primo grado errava nel ritenere di non dover fissare alcun contributo economico a carico del ricorrente per il mantenimento della moglie, essendo il primo onerato da un canone mensile di locazione pari a 664,00 euro: veniva rilevato dall’appellante che il [REDACTED] era proprietario di un immobile, di [REDACTED], sito in Sambuca Pistoiese e acquistato nel 2022 e che dal 2020 non sosteneva più economicamente la moglie, la quale ha dovuto

attingere ai propri risparmi anche per far fronte ai propri bisogni personali, come si poteva evincere dagli estratti conto prodotti (cfr. doc. 19, doc. 20, doc. 21 e doc. 22).

A conferma della gravità delle condizioni economiche della resistente, veniva rilevato che la stessa era stata presa in carico da parte del Servizio Sociale di Castelfiorentino per problematiche socioeconomiche, come da attestazione rilasciata dallo stesso Servizio in data 17.01.22 (doc. 55).

Infine, il Tribunale di primo grado errava nel ritenere che *“il ricorrente, prima in CIG, oggi risulta privo di redditi”* in quanto: la cassa integrazione si era protratta soltanto dal mese di luglio 2020 al mese di Novembre 2021 e durante la quale controparte percepiva la Naspi pari a 1.100,00 euro mensili; la dichiarazione dei redditi 2022, prodotta dal ricorrente e relativa al 2021, riportava un reddito pari a 28.098,00 euro (doc 32 avv.), così come dichiarava di aver percepito nell'anno 2020 un reddito pari a 35.795,00 euro; dai due estratti conto della [REDACTED] datati 30.4.2020 e 30.6.2020 e riguardanti il conto corrente n. [REDACTED], intestato ai coniugi, ma usato unicamente dal [REDACTED] dopo la suddivisione operata con la moglie nel 2014, emergeva la giacenza attiva al 30.4.2020 di \$ 142.003,93 (pari a € 125.400,00) e la successiva estinzione del conto con un trasferimento di \$ 117.052,54 in favore dello stesso [REDACTED] (docc. 16-17). Infine, la palese infondatezza della asserita assenza di redditi del [REDACTED] veniva confermata dalla mancata ottemperanza da parte del medesimo al provvedimento con il quale, in data 8.09.2022, il Giudice onerava le parti del deposito di documentazione reddituale aggiornata nonché di ogni altra documentazione reddituale rilevante; tra l'altro, proprio in concomitanza con il suddetto provvedimento, [REDACTED] acquistava e ristrutturava immobile a Sambuca Pistoiese, oltre a disporre esclusivamente dell'immobile sito in Buenos Aires, quale ulteriore elemento patrimoniale del ricorrente.

2)Violazione, falsa e/o erronea valutazione delle risultanze di causa e omesso accoglimento delle istanze istruttorie ritualmente formulate.

Per parte appellante, diversamente da quanto opinato dal Giudice di primo grado, le proprie istanze formulate sin dalla comparsa di costituzione e reiterate nelle memorie ex art 183, comma 6, n.2 e n.3, c.p.c., nonché nelle note di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni erano tutt'altro che generiche. Infatti, la [REDACTED] chiedeva al primo giudicante di ordinare al ricorrente la produzione e/o esibizione in giudizio dei CUD rilasciati dal datore di lavoro ed attestanti il reddito e/o dichiarazioni dei redditi nonché copia degli estratti conto bancari e/o titoli detenuti in Italia ed all'estero degli ultimi quattro anni, fornendo giustificazione sulla sorte della somma di \$ 142.003,93 (corrispondente a ca E. 125.400,00), residua a suo credito dopo la chiusura del conto corrente n. [REDACTED] detenuto presso la [REDACTED].

3)Omessa pronuncia sulla domanda relativa agli alimenti degli artt. 112 e 100 c.p.c. in relazione agli artt. 156, terzo comma, e 433 n. 1 c.c.:

parte appellante assumeva di aver proposto domanda affinché venisse posto a carico del marito l'importo di almeno 500,00 euro mensili in favore della [REDACTED], o quella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di contributo al mantenimento della medesima non solo come coniuge, ma anche come soggetto tenuto alla somministrazione degli alimenti ex art 433 c.c; di aver prodotto, all'uopo, sia documentazione attestante la sua presa in carico al Centro di Igiene Mentale presso AUSL Toscana Centro nonché dai Servizi Sociali di Castelfiorentino per la grave indigenza economica in cui dichiarava di versare; su detta domanda il Tribunale di Pistoia mancava di pronunciarsi, in violazione del principio di corrispondenza tra "chiesto e pronunciato" ex art. 112 c.p.c.

III. Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio [REDACTED] contestando *ex adverso* quanto dedotto, prodotto ed eccepito:

1)rispetto al primo motivo, parte appellata ne rilevava la tardività e pertanto l'inammissibilità, in quanto soltanto in comparsa conclusionale controparte argomentava sulla durata del matrimonio e solo in appello per la prima volta accennava al tenore di vita dei coniugi, al luogo di abitazione dei coniugi, alle malattie della [REDACTED], alla nuova abitazione del [REDACTED] assumeva che, seppur vero il principio di diritto per cui i *"fatti nuovi sopravvenuti possono farsi valere nei giudizi di separazione e divorzio, anche in appello, legittimando la parte a proporre non solo nuove eccezioni ma anche domande nuove ma solo se giustificate da sopravvenienze (In termini Cass. Civ. Sez. I 12/12/2023 n. 34728)"*, tale circostanza non si verificava nel caso di specie.

-sulla durata del matrimonio e sul tenore di vita dei coniugi, il Giudice di prime cure aveva correttamente motivato sull'indiscutibile circostanza che la [REDACTED] era proprietaria di immobili di ingente valore da poter mettere a reddito, risparmi in contanti accantonati e tenuti al di fuori dei circuiti bancari, reddito elevato e piena capacità professionale e lavorativa ancora fruibile; tra l'altro la stessa appellante ammetteva, nella propria comparsa conclusionale depositata in primo grado, di aver percepito redditi – tra il 1999 e il 2013 – per un ammontare pari a 200.000,00 \$ all'anno, e quindi verosimilmente accantonando in 14 anni 2.800.000,00 \$. Pertanto, [REDACTED] doveva di non aver mai sostenuto economicamente la moglie, se non l'averle concesso – in buona fede – un prestito per ristrutturare la villa di Castelfiorentino a fronte di una richiesta di aiuto da parte della [REDACTED], risultata poi mendace in quanto non corrispondente all'effettiva condizione economica della richiedente;

rispetto alle circostanze narrate da controparte sul tenore di vita dei coniugi e la durata del matrimonio, ne assumeva – oltre alla tardività – anche la non veridicità: la stessa appellante, infatti, lasciava il tetto coniugale nel 2013, a seguito del suo trasferimento in Spagna senza però fornire prova in merito alla frequentazione tra i coniugi dal 2013 in poi. Così come veniva contestata, perché non veritiera, la circostanza che la moglie nel 2014 visse a Montecatini Terme nella casa del [REDACTED] e a sostegno di ciò si richiamava la precisa ricostruzione

effettuata dallo stesso ricorrente nella memoria integrativa di I° grado, nella quale chiariva che la presenza della [REDACTED] nello stato di famiglia del medesimo era dovuta solo a una questione formale di espletamento della pratica di acquisizione, da parte della stessa, della cittadinanza italiana;

veniva rilevato, altresì, dal [REDACTED] che la coppia era già in grave crisi prima del 2013, in quanto la stessa [REDACTED] incorreva in una relazione extraconiugale e pertanto, le parti si erano già separate di fatto da molti anni.

-sulle proprietà immobiliari dei coniugi, parte appellata assumeva che il Giudice di primo grado aveva effettuato corretta ricostruzione della situazione patrimoniale della [REDACTED], ovvero unica titolare di una villa in Italia dal valore di oltre 550.000,00 euro nonché proprietaria di un immobile a Buenos Aires assieme al [REDACTED] il quale proponeva, a sua volta, di mettere in vendita tale appartamento e che ella, senza motivo, rifiutava; titolare di accantonamenti in denaro liquido consistenti, come emerso nel corso delle more di giudizio di primo grado; vendita dei propri gioielli su canali privati; redditi ingenti derivanti dalle produzioni di monili preziosi e la disponibilità di oggetti di antiquariato e modernariato. Inoltre, era emerso nel giudizio di primo grado, che la stessa aveva piena capacità lavorativa e varie qualifiche professionali.

Rilevava parte appellata, inoltre, che – come dimostrato documentalmente in primo grado – la [REDACTED] sosteneva spese voluttuarie ogni mese, per una cifra tra i 4.000,00 euro e i 7.000,00 euro, evidenziando di come tale stile di vita fosse nettamente in contrasto con una situazione di indigenza come quella riportata dalla stessa; i bonifici che controparte riceveva nel 2021 e 2022 in realtà erano pagamenti di oggetti preziosi che la stessa vendeva, così per gli accrediti ricevuti su [REDACTED]

-rispetto alle proprie condizioni di salute, economica e lavorativa, l'appellato rilevava di essere privo di reddito, malato e in Naspi (doc 32) e di vivere da anni in condizioni precarie come confermavano le dichiarazioni dei redditi dallo stesso depositate. Invero, dichiarava di soffrire dal 2014 di disturbi depressivi e trattato con psicofarmaci.

2)sul secondo motivo di appello, parte appellata rilevava che le doglianze di controparte andavano respinte in quanto:

-rispetto alla richiesta di produzione dei C.U.D. del [REDACTED] veniva considerata irrilevante stante le dichiarazioni dei redditi versati in atti dallo stesso, così come la produzione degli estratti conto dei quattro anni precedenti al deposito della domanda venivano considerati superflui in quanto doveva essere presa in considerazione la condizione economica esistente al momento della proposizione del ricorso di separazione;

-rispetto alle richieste istruttorie di controparte, compresa la prova per testi, che correttamente il Tribunale di Pistoia aveva ritenuto inconferenti, defatigatorie, esplorative e generiche.

3)sul terzo motivo di appello, parte appellata assumeva che il Giudice di primo grado aveva valutato la domanda di alimenti avanzata dalla [REDACTED]. Infatti, dopo aver rilevato le capacità reddituali e patrimoniali della stessa e quindi ritenuto non sussistente un diritto

all'assegno di mantenimento, aveva respinto implicitamente anche la suddetta domanda poiché non veniva provata l'indigenza della richiedente ma, al contrario, una sua capacità di svolgere attività lavorativa, non limitata dai disturbi di salute lamentati.

La causa veniva istruita anche mediante delega alla GdF e all'udienza del 20.6.25 veniva rimessa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è meritevole di accoglimento nei termini che seguono.

Il giudizio di secondo grado, incardinatosi a seguito della proposizione di appello da parte della odierna appellante, riguarda esclusivamente la domanda di assegno di mantenimento proposta dalla sig.ra [REDACTED] in sede di separazione personale tra coniugi; le ulteriori statuizioni contenute nella sentenza di primo grado non sono state oggetto di impugnazione. Il thema decidendum si limita dunque all'esame dei presupposti per la corresponsione dell'assegno di separazione.

Come noto, l'assegno di mantenimento in sede di separazione trova il suo fondamento nell'art. 156 c.c., che ne subordina l'attribuzione alla mancanza di redditi adeguati in capo al coniuge richiedente, da valutarsi in relazione al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; l'assegno sorge, in favore del coniuge al quale la separazione non sia addebitabile, ove lo stesso non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello posseduto in costanza di matrimonio, richiedendo però una differenza di reddito tra i coniugi nonché la capacità della parte onerata di far fronte con le proprie sostanze al relativo esborso. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente chiarito che l'accertamento non può prescindere da una valutazione comparativa delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti, nonché da un accertamento, anche in via presuntiva, del tenore di vita familiare.

Con riferimento alla sussistenza di tale diritto, il Tribunale ha rigettato la domanda di assegno sulla base del rilievo che il sig. [REDACTED] fosse privo di occupazione, in procinto di cessazione dell'indennità di disoccupazione, e gravato da oneri locativi e problemi di salute; con riferimento alla sig.ra [REDACTED] il Tribunale evidenziava come non svolgesse attività lavorativa ma fosse proprietaria esclusiva di un immobile di rilevante valore, nonché comproprietaria con il marito di un ulteriore bene immobile in Argentina; con riferimento alla ricostruzione del tenore di vita della coppia, il Giudice di primo grado sottolineava la mancanza di allegazioni di parte utili a ricostruirlo.

Alla luce dell'istruttoria svolta in secondo grado e di una più attenta rivalutazione del materiale istruttorio già in atti, si ritiene che l'approdo decisionale vada rivisto.

Preliminarmente, con riferimento alle istanze istruttorie avanzate da parte appellante, questa Corte ritiene generiche e irrilevanti le prove testimoniali articolate; ha ritenuto tuttavia di disporre accertamenti di natura economico-patrimoniale su entrambe le parti in causa

delegando a tal fine la competente articolazione della GdF che ha esitato le richieste con una prima nota del 20.12.24 e una seconda nota del 12.6.25.

Con riferimento alle risultanze degli accertamenti dalle predette annotazioni di pg trasmesse dalla Guardia di Finanza emerge che, nell'ultimo triennio, il sig. [REDACTED] ha percepito redditi da lavoro per euro pari ad euro 49.837,90 nel 2022, euro 49.077,24 nel 2023 ed euro 57.166,12 nel 2024, mentre la sig.ra [REDACTED] ha fruito di redditi pari a euro 4.478,00 nel 2022, euro 9.018,00 nel 2023 ed euro 13.595,92 nel 2024. Tali dati sono dirimenti nel confermare la sussistenza di una marcata disparità reddituale tra le parti, che — anche alla luce della modestia della posizione della moglie — incide direttamente sulla sua capacità di conservare un tenore di vita paragonabile a quello goduto durante la convivenza matrimoniale.

Proprio con riferimento alla ricostruzione di quest'ultimo -ricostruzione che, come detto, può inferirsi anche sulla base di presunzioni- deve ritenersi che sussistessero in atti elementi sufficienti a tale scopo, né può fondatamente sostenersi l'inammissibilità delle allegazioni -pure paventata da parte appellata- risultando tempestivamente introdotti gli elementi conoscitivi che permettono di ricostruire il contesto in cui si è sviluppata la relazione di coniugio tra le parti.

Sulla base del materiale istruttorio in atti è dato evincersi che il sig. [REDACTED] lavorava sulle navi da crociera e che nel corso delle trasferte veniva raggiunto dalla moglie, così come emerge da alcune fotografie prodotte dall'appellante.

Resta pacifico anche il dato del trasferimento della residenza della signora presso l'abitazione del marito, seppure la lettura che le parti danno a tale fatto risulti antitetica, allegando il [REDACTED] che tale mutamento di residenza corrispondesse ad esigenze estranee alla relazione affettiva.

Al di là dell'effettiva persistenza di una relazione sentimentale tra le parti nel periodo compreso tra il 2013 e il 2020 (sul punto appaiono in contraddizione le dichiarazioni testimoniali rese in primo grado all'udienza del 7.6.22 dalle testimoni [REDACTED] *“La conversazione è avvenuta circa tre o quattro anni fa, ma le date con precisione non le ricordo. Eravamo a casa mia e la sig.ra mi disse che lei e il ricorrente si erano separati da circa quattro anni”* e [REDACTED] *“Confermo la circostanza, è vero che erano in atteggiamenti affettuosi. Io posso dire che non so dire perché si siano lasciati, posso dire che mi risulta sia avvenuto durante il periodo della chiusura della pandemia”*) tuttavia non appare revocabile in dubbio che tra i due -e in particolare modo in capo al [REDACTED] vi fosse un impegno di assistenza morale e materiale, così come evincibile dai messaggi prodotti in atti e dalla documentazione bancaria da cui si evince l'esistenza di diverse elargizioni fatte dal [REDACTED] a favore della [REDACTED] nel periodo 2019-2020 (si v. sul punto doc. 23 e 28 di parte appellante). In merito vale la pena di evidenziare, tra gli altri, i seguenti bonifici: 21.02.2019: € 1.501,00 (biglietto aereo); 27.02.2019: € 15.000,00 (spese marzo); 08.05.2019: € 1.500,00 (regalo); 13.11.2019: € 1.000,00; 27.11.2019: € 500,00

(regalo); 29.11.2019: € 1.000,00 (presito); 17.01.2020: € 4.000,00 (prestito) ; 17.06.2020: € 1.150,00 (nuova porta di casa); 16.000 euro in data 22.7.19 (lavori di casa)

Tali emergenze appaiono ampiamente dimostrative tanto del concreto e continuativo sostegno economico del marito alla moglie, anche dopo l'inizio della crisi coniugale, quanto del tenore di vita goduto dalle parti, se si considera che nell'arco di pochi mesi venivano corrisposte decine di migliaia di euro, prova questa di una condizione agiata e di un tenore di vita medio alto.

Peraltro, che la coppia godesse di condizioni di vita buone è agevolmente desumibile dai redditi che venivano percepiti e dalle spese che venivano sostenute anche per trasferimenti e viaggi, oltre che dalla circostanza di essersi sottoposta a trattamenti fecondativi che, seppure contestata da parte appellata, risulta confortata, almeno come principio di prova, da documentazione sanitaria prodotta da parte appellante.

Quanto alle condizioni economiche della [REDACTED] risulta pacifico lo squilibrio reddituale rispetto alla parte appellata, né sul punto può avere incidenza la circostanza che la stessa sia proprietaria di un immobile di valore, tenuto conto che lo stesso non appare produttivo di reddito e che, come è dato inferirsi dalla documentazione bancaria in atti, è stato presumibilmente acquistato grazie all'aiuto economico del marito. Parimenti deve ritenersi la sussistenza di problematiche di salute in capo alla parte appellante, nonché di quelle di natura socioeconomica che hanno portato alla presa in carico di costei da parte dei servizi sociali nel 2022.

Il quadro istruttorio acquisito così delineatosi comporta dunque un esito favorevole dell'operazione concettuale a cui è chiamato il Giudice nella valutazione del riconoscimento di un assegno di mantenimento (sul punto si v. ex multis *“Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 29/04/2024, n. 11494 Condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge - cui non sia addebitabile la separazione - sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione dell'adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l'assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio*). Nel caso concreto, infatti, i dati istruttori dimostrano l'effettiva persistenza del dovere di assistenza materiale e morale in capo al [REDACTED] fino al 2020, nonché il buon tenore economico goduto durante il matrimonio e l'attuale condizione di difficoltà dell'appellante, elementi che a parere di questa Corte legittimano pienamente la richiesta di un contributo per il suo mantenimento da riconoscere nella misura richiesta dalla [REDACTED] pari a 500,00 euro mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT; dovendosi altresì evidenziare che tale impegno economico appare agevolmente sostenibile dal sig. [REDACTED] tenuto conto della propria condizione economica per come emergente dalla risultanze istruttorie in atti. Trattandosi di causa instaurata prima del 28.2.23 la decorrenza dell'obbligo va fatta risalire al momento del deposito della domanda di primo grado.

L'ulteriore domanda avanzata in via subordinata dall'appellante resta assorbita dall'accoglimento della domanda principale.

Con riferimento al capo concernente le spese di giudizio, la natura delle questioni e gli esiti complessivi della controversia valutati rispetto alle domande avanzate in primo e secondo grado, spingono a ritenere sussistenti le condizioni per compensare integralmente le spese di lite.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:

In accoglimento dell'appello avanzato da contro la sentenza del Tribunale di Pistoia [REDACTED], che nel resto conferma, determina in € 500,00 mensili l'assegno di mantenimento che [REDACTED] deve a [REDACTED] con corresponsione a far data dal deposito della domanda di primo grado.

Fermo il resto.

Compensa tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.

Firenze 24.6.25

Il cons. relatore

Vincenzo Savoia

La presidente
Isabella Mariani

Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.